



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Presupposti processuali e condizioni dell'azione nel processo pensionistico

Fermo il dettato dell'art. 152 c.g.c. (che fissa, pena l'inammissibilità ex art. 153, c. 1, c.g.c., i requisiti di forma-contenuto del ricorso pensionistico), ai sensi dell'art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c. i ricorsi sono inammissibili ove "si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere". Il disposto impone una rigida simmetria tra quanto chiesto in sede processuale e quanto previamente chiesto in via amministrativa; non trova eccezioni in relazione alla domanda di concessione della pensione privilegiata, che deve sempre essere espressamente veicolata in sede amministrativa (o almeno prospettata come scopo-fine dell'accertamento della dipendenza della singola patologia da causa di servizio).

NDR: in senso conforme Sez. Sicilia, n. 724/2020 ("Per quanto attiene all'oggetto del giudizio, occorre rilevare che l'impugnato provvedimento [...] ha a suo fondamento le domande presentate dal ricorrente [...] ove lo stesso ha chiesto che le infermità ivi indicate venissero riconosciute come dipendenti da causa di servizio e che venisse pertanto concesso l'equo indennizzo. [...] In altri termini, a causa della mancanza della domanda amministrativa di pensione privilegiata precedente all'avvio del presente giudizio, il collegamento oggettivo tra diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate e lesione dell'interesse pensionistico è insussistente sul piano sostanziale").

**Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza 18.1.2022, n. 2/2022/C**

...omissis...

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

nella persona del dr. Andrea Giordano, in funzione di giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 45480 del registro di Segreteria,  
proposto da:

(omissis), nato a (omissis) il (omissis), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Michela Pignatelli e dall'avv. Alessandro Ariemme

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, non costituito;

nonché contro

l'INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mariateresa Nasso e Oreste Manzi

Visti il ricorso e gli atti e documenti di causa;

Visto l'art. 85, c. 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Visto l'art. 16, c. 7, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228;

Visti gli articoli 1 e ss. del decreto della Corte dei conti 1 aprile 2020;

Visto il decreto in data 31 dicembre 2021 del Presidente di questa Sezione giurisdizionale;

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022, con l'assistenza da remoto del Segretario, dr.ssa Alessandra Foschetti

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso, il sig. (omissis), già Assistente Capo della Polizia Penitenziaria in quiescenza, ha dedotto di aver contratto plurime infermità (segnatamente, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, "Turbe ansiose reattive evolute successivamente il 10.04.03 in Lievi note demotive"; "Disturbo dell'adattamento con ansia, farmacotrattato in attuale non adeguato compenso"; "Accertata asimmetria vestibolare con sd. vertiginosa da irritazione delle vie cervico-vestibolari in fase di attuale compenso"; "Trauma distorsivo cervicale. Discopatie multiple cervicali con residua lieve cervicalgia disfunzionale"), dipendenti dal proprio "logorante percorso lavorativo", onde conseguire l'accertamento del proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria in relazione alle patologie in discorso, al cumulo di infermità ex art. 109 d.P.R. n. 1092/1973 e al beneficio del 2.50%.

Ha, più in particolare, specificato di aver presentato: in data 15.4.2000, domanda di dipendenza da causa di servizio per l'infermità "turbe ansiose reattive con note disforiche" (dichiarandosi, in quella sede, a conoscenza delle norme e dei termini che regolano la concessione dell'equo indennizzo); in data 11.12.2003, domanda di dipendenza da causa di servizio e di contestuale concessione dell'equo indennizzo per la patologia "sindrome ansiosa depressiva"; in data 4.8.2011, domanda di dipendenza da causa di servizio e contestuale concessione dell'equo indennizzo, in relazione alle infermità "trauma dist. col. cervicale", "cervicalgia post-traumatica da discopatie multiple" e "asimmetria vestibolare con sindrome vertiginosa da irritazione vie cervico vestibolari" (le prime due riconosciute dipendenti da causa di servizio, in forza del d.m. 9.7.2014, n. (omissis)); in data 23.5.2018, "istanza per essere sottoposto ad accertamenti sanitari volti a stabilire la classificazione tabellare della menomazione dell'integrità psico-fisica e/o sensoriale per aggravamento già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio e contestuale equo indennizzo per l'attuale quadro clinico sofferto"; in data 13.3.2019, domanda di pensione privilegiata ordinaria relativa alle infermità "trauma dist. col. cervicale", "cervicalgia post-traumatica da discopatie multiple" e "asimmetria vestibolare" (fermo rimanendo che, rispetto alle discopatie multiple

cervicali, gli era stato liquidato l'equo indennizzo); in data 1.3.2016, istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di concessione dell'equo indennizzo per l'infermità "disturbo dell'adattamento ansioso-depressivo" (riconosciuta come non dipendente da causa di servizio, in forza del d.m. n. 1668/2018, impugnato in questa sede).

Ha, infine, chiesto: "in via principale: 1) annullare e/o disapplicare il Decreto Ministeriale n. (omissis) del 22.11.2018 (notificato alla parte il 14.12.18) nella sola parte riferita agli ex artt. 11 e 12 del già cit. D.P.R. 461/01 – Unicità di accertamento ai fini dell'EI e della PPO) e per l'effetto dichiarare la declaratoria al diritto del Sig. (omissis) al riconoscimento della Pensione Privilegiata Ordinaria, a decorrere dal 1 ottobre 2016, primo giorno del mese successivo a quello della riforma dal servizio (16.09.16); 2) Accertare e dichiarare che le infermità dalle quali è affetto il ricorrente (sia per quelle già riconosciute SI dipendenti che le altre giudicate NON dip. da c.s.) sono dipese da causa di servizio per i motivi esposti in ricorso; 3) Accertare e dichiarare che per tali infermità, in cumulo, al ricorrente spetta la pensione privilegiata tabellare di 3<sup>a</sup> categoria vitalizia di Tabella A; 4) Accertare e dichiarare la concessione per Cumulo di infermità previsto dall'art. 109 del cit. D.P.R. n. 1092/73, a decorrere dalla data di collocamento a riposo, o della diversa che sarà ritenuta di giustizia; 5) Accertare e dichiarare il riconoscimento del beneficio in parola relativo al 2,50% (come indicato dalla menzionata C.T.P. di parte per l'iscrizione alla Tabella A-3<sup>a</sup> categoria) in virtù dell'ex Legge n. 539/50, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al congedo datato 16.09.2016; 6) Condannare il Ministero della Giustizia alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme dovute, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quello dell'effettivo soddisfo; 7) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".

2. Data la mancata costituzione del Ministero della Giustizia, questo Giudice ha onerato la parte alla produzione della prova della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

3. La difesa del sig. (omissis) ha dato corso all'ordine istruttorio, depositando, in data 25.2.2021, prova della notificazione (recante la data del 21.9.2020) dell'atto introduttivo, ritualmente indirizzata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

4. Con ordinanza n. 21/201, questo Giudice ha onerato il ricorrente alla notificazione del ricorso anche all'Inps, trovandosi la parte in quiescenza e avendo la stessa presentato una domanda tesa al conseguimento della pensione privilegiata ordinaria, per alcune delle infermità dedotte in ricorso; l'Ente si è costituito in giudizio, puntualmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo "mero ordinatore secondario di spesa"), l'inammissibilità del ricorso "per mancanza di prodromica domanda amministrativa" (con conseguente decadenza della parte dalla domanda di trattamento privilegiato ex art. 169 d.P.R. n. 1092/1973) e, comunque, l'infondatezza delle formulate domande in relazione agli articoli 67 d.P.R. n. 1092/1973 (in particolare, attesa l'assenza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie per cui è ricorso) e 109 d.P.R. n. 1092/73, nonché – quanto al chiesto aumento del 2.50% della retribuzione – alla l. n. 539/1950.

5. Con ordinanza n. 52/2021, il ricorrente è stato onerato a nuovo deposito dell'intera documentazione (posto che quest'ultima non trovava puntuale corrispondenza nell'indice di cui alle pagg. 18, 19 e 20 del ricorso introduttivo) e alla produzione della/e istanza/e con la/le quale/i avesse chiesto la concessione dei benefici pensionistici tutti di cui al ricorso introduttivo. La parte ha provveduto a nuovo deposito dei documenti, producendo la sola domanda di pensione privilegiata inerente alla patologia "Trauma distorsivo cervicale. Discopatie multiple cervicali con residua lieve cervicalgia disfunzionale. In atto protrusioni multiple ad effetto compressivo con sofferenza pluriradicolare cronica" (doc. all. n. 15 alla produzione del 13.12.2021).

6. Deve essere, anzitutto, dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia, che non si è costituito in giudizio, ancorché ritualmente intimato.

7. Va, quindi, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Inps.

La distinzione tra ordinatore primario (l'Amministrazione datrice di lavoro) e ordinatore secondario di spesa attiene ai soli rapporti interni tra i medesimi ordinatori; priva essendo di rilevanza esterna.

In ogni caso, l'istanza telematica del 13.3.2019, agli atti, è stata indirizzata all'Inps; cosa che radica la legittimazione dell'Ente a contraddire.

8. Considerato l'ordine di esame delle questioni, deve essere quindi deliberata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Inps in memoria.

Secondo l'Ente, il ricorso sarebbe inammissibile per mancanza di una prodromica domanda amministrativa, non avendo il (omissis) formulato istanza di pensione di privilegio per le patologie per cui è controversia (pag. 2 della memoria di costituzione dell'Inps).

L'eccezione, alla quale parte ricorrente non ha replicato neanche all'esito dell'ordinanza n. 52/2021 (con cui questo Giudice ha onerato al deposito della/e istanza/e amministrativa/e prodromica/prodromiche al ricorso), merita accoglimento nei termini che seguono.

Fermo il dettato dell'art. 152 c.g.c. (che fissa, pena l'inammissibilità ex art. 153, c. 1, c.g.c., i requisiti di forma-contenuto del ricorso pensionistico), ai sensi dell'art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c. i ricorsi sono inammissibili ove "si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere".

Il disposto impone una rigida simmetria tra quanto chiesto in sede processuale e quanto previamente chiesto in via amministrativa; non trova eccezioni in relazione alla domanda di concessione della pensione privilegiata, che deve sempre essere espressamente veicolata in sede amministrativa (o almeno prospettata come scopo-fine dell'accertamento della dipendenza della singola patologia da causa di servizio).

In questo senso si è espressa la più recente giurisprudenza contabile.

Come è stato osservato in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno contendere, "Per quanto attiene all'oggetto del giudizio, occorre rilevare che l'impugnato provvedimento [...] ha a suo fondamento le domande presentate dal ricorrente [...] ove lo stesso ha chiesto che le infermità ivi indicate venissero riconosciute come dipendenti da causa di servizio e che venisse pertanto concesso l'equo indennizzo.

È tuttavia evidente che il ricorrente - prima dell'avvio del presente giudizio - non ha formulato alcuna domanda amministrativa avente ad oggetto il riconoscimento della pensione privilegiata.

A tal proposito, va osservato che la domanda giudiziale appare avulsa dalla conformazione del rapporto sostanziale riguardo al quale è invocata la tutela; infatti, sebbene al giudice venga chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, sul piano sostanziale del procedimento amministrativo antecedente al deposito del ricorso non è stata chiesta la pensione privilegiata. [...] l'odierno ricorrente ha chiesto, in sede amministrativa, il solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate e la concessione dell'equo indennizzo. Il fatto che la domanda giudiziale non sia sovrapponibile a quella formulata in via amministrativa rende evidente che il ricorrente chiede tutela, riguardo allo scopo-mezzo (il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte), senza aver manifestato interesse rispetto allo scopo-fine (la pensione privilegiata) in epoca antecedente al deposito del ricorso. In altri termini, a causa della mancanza della domanda amministrativa di pensione privilegiata precedente all'avvio del presente giudizio, il collegamento oggettivo tra diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate e lesione dell'interesse pensionistico è insussistente sul piano sostanziale" (Sez. Sicilia, n. 724/2020).

8.1. Tali essendo le generali coordinate che regolano la materia, occorre deliberare le singole domande formulate dalla parte.

Il ricorrente ha, anzitutto, chiesto, sub n. 1 delle conclusioni, "annullare e/o disapplicare il Decreto Ministeriale n. (omissis) del 22.11.2018 (notificato alla parte il 14.12.18) nella sola parte riferita agli ex artt. 11 e 12 del già cit. D.P.R. 461/01 – Unicità di accertamento ai fini dell'EI e della PPO – e per l'effetto dichiarare la declaratoria al diritto del Sig. (omissis) al riconoscimento della Pensione Privilegiata Ordinaria, a decorrere dal 1 ottobre 2016, primo giorno del mese successivo a quello della riforma dal servizio (16.09.16)".

Ora, tale decreto (doc. all. n. 1 alla produzione del 13.12.2021) si riferisce all'istanza, dal medesimo presentata il giorno 1 marzo 2016 (doc. all. n. 17 alla produzione del 13.12.2021), con la

quale il ricorrente, allora in servizio, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza della patologia psichiatrica da causa di servizio e la contestuale concessione dell'equo indennizzo. Ebbene, posto che la giurisdizione di questa Corte investe la "materia" delle pensioni pubbliche, un'istanza strumentale al conseguimento dell'equo indennizzo (che esula dalla giurisdizione della Corte) non può ritenersi idonea a integrare il presupposto processuale di cui all'art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c., ove la parte chieda in giudizio l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

La doverosa simmetria tra ricorso giurisdizionale e previa istanza amministrativa impone che quest'ultima abbia a oggetto lo stesso beneficio chiesto dalla parte in sede processuale.

Le diversità ontologiche che dividono l'equo indennizzo dalla pensione privilegiata non consentono di considerare bastevole l'istanza presentata dal (omissis) in sede amministrativa.

8.2. Procedendo nell'ordine delle conclusioni formulate dal ricorrente, lo stesso ha chiesto di "Accertare e dichiarare che le infermità dalle quali è affetto il ricorrente (sia per quelle già riconosciute SI dipendenti che le altre giudicate NON dip. da c.s.) sono dipese da causa di servizio per i motivi esposti in ricorso" e "Accertare e dichiarare che per tali infermità, in cumulo, al ricorrente spetta la pensione privilegiata tabellare di 3<sup>a</sup> categoria vitalizia di Tabella A".

In disparte la genericità di conclusioni siffatte (che non richiamano le specifiche patologie da prendere in considerazione) e della stessa indicazione dell'oggetto della domanda, anche in relazione al/ai rilevante/i provvedimento/i amministrativo/i dell'Ente (artt. 152 e 153 c.g.c.), difettano ex actis domanda/e amministrativa/e di contenuto coincidente ai detti petita.

Infatti, quanto alle patologie "Turbe ansiose reattive evolute successivamente il 10.04.03 in Lievi note demotive"; "Disturbo dell'adattamento con ansia, farmacotrattato in attuale non adeguato compenso"; "Accertata asimmetria vestibolare con sd. vertiginosa da irritazione delle vie cervico-vestibolari in fase di attuale compenso", va rilevata la radicale mancanza – per come emerge dal par. 1 della parte in fatto della presente pronuncia (cui si rinvia per il principio di sinteticità ex art. 5 c.g.c.) – di istanze amministrative che chiedano la concessione della pensione privilegiata ordinaria (in relazione alle singole infermità e al loro cumulo) o almeno l'accertamento della dipendenza da causa di servizio (scopo-mezzo) ai fini del riconoscimento della pensione di privilegio (scopo-fine).

Il difetto di istanze di tale contenuto impedisce di esaminare in parte qua il merito del proposto ricorso (per la giurisprudenza, v. Sez. Sicilia, n. 724/2020).

Quanto alla patologia "Trauma distorsivo cervicale. Discopatie multiple cervicali con residua lieve cervicalgia disfunzionale", ferma l'inammissibilità per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dell'accertamento della sua dipendenza da causa di servizio (posto che la dipendenza è stata, con riguardo a tale infermità, già accertata in sede amministrativa e il ricorrente ha dunque in parte qua già conseguito il bene della vita in cui insiste), vi è sì l'istanza con cui la parte, ormai in quiescenza, ha effettivamente chiesto la concessione della pensione privilegiata (v. la domanda sub doc. all. n. 15 alla produzione del 13.12.2021), ma manca l'impugnativa del provvedimento (espresso o tacito, quest'ultimo previo "formale atto di diffida a provvedere" - art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c.) con cui l'iter avrebbe avuto definizione.

Ad ammetterlo è la stessa parte, che si riferisce alla patologia in discorso negli esatti termini di infermità "in corso di definizione della PPO" e che, comunque, non ha indicato né impugnato alcun atto (che non fosse il decreto ministeriale n. (omissis) del 22.11.2018, di cui già si è detto).

Se il procedimento è in corso, l'Ente non si è determinato o la parte non grava la sua determinazione (oppure il silenzio dopo aver diffidato la p.a. a provvedere), difetta in radice l'interesse a ricorrere (arg. ex artt. 100 c.p.c. e 153, c. 1, lett. b), c.g.c.); donde l'inammissibilità di una domanda, di eguale oggetto, che la parte abbia proposto in seno al processo (in termini, ad es., Sez. Emilia-Romagna, n. 87/2020: "Ai sensi dell'art. 153, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, i ricorsi pensionistici sono inammissibili quando "si proponcano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere". Nel caso in esame, agli atti risulta una domanda presentata dal ricorrente con la quale, facendo seguito al decreto del Ministero dell'interno che aveva negato la dipendenza da causa di

servizio dell'infermità dalla quale è affetta Parte attrice, ha chiesto all'Amministrazione di esprimersi sulla dipendenza anche ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata. Tuttavia, non risulta agli atti che poi il ricorrente abbia notificato alcun formale atto di diffida a provvedere, richiesto dalla richiamata disposizione codicistica quale condizione per l'ammissibilità della domanda proposta in sede giurisdizionale, in alternativa al pronunciamento dell'Amministrazione").

8.3. Considerazioni analoghe valgono per le domande, pure formulate con il ricorso introduttivo, di cui ai nn. 4 e 5 delle conclusioni ("Accertare e dichiarare la concessione per Cumulo di infermità previsto dall'art. 109 del cit. D.P.R. n. 1092/73, a decorrere dalla data di collocamento a riposo, o della diversa che sarà ritenuta di giustizia" e "Accertare e dichiarare il riconoscimento del beneficio in parola relativo al 2,50% (come indicato dalla menzionata C.T.P. di parte per l'iscrizione alla Tabella A-3^ categoria) in virtù dell'ex Legge n. 539/50, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al congedo datato 16.09.2016").

I benefici in discorso non sono mai stati oggetto di prelieve domande amministrative, per come prescrive l'art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c..

In ogni caso, in tanto la parte ha interesse ad invocare prestazioni siffatte in questa sede, in quanto intenda chiedere e ottenere la pensione privilegiata ordinaria (sulla quale questa Corte ha effettiva potestas iudicandi) o, comunque, l'accertamento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio (scopo-mezzo) al fine della concessione della pensione di privilegio (scopo-fine).

L'impossibilità di decidere sul merito del diritto alla pensione di privilegio, e sulla sua misura (posta l'assenza dei basilici presupposti processuali di cui si è detto ai paragrafi che precedono), osta alla delibazione della spettanza di benefici che a tale diritto (e alla prodromica dipendenza delle patologie da causa di servizio) si riconnettono.

9. Il ricorso deve essere, in definitiva, dichiarato inammissibile.

10. Restano assorbite le ulteriori questioni.

11. Fondandosi la pronuncia su questioni aventi carattere pregiudiziale, si dispone la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 31, c. 3, d.lgs. n. 174/2016.

PQM

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna – in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022.

Il Giudice

...digitalmente Andrea Giordano

Depositata in Segreteria il giorno 18 gennaio 2022

Il Direttore della Segreteria

... digitalmente dott.ssa Lucia Caldarelli

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, lì 18 gennaio 2022

Il Direttore della Segreteria

...digitalmente dott.ssa Lucia Caldarelli

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

